

**I paletti**

Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di Irpef i tre scaglioni dell'imposta da quest'anno

sono del 23% per i redditi fino a 28mila euro, del 33% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro e del 43% per i redditi superiori a 50mila euro.

# Redditi persone fisiche/1

## Aumenti contrattuali, imposta del 5% per quelli corrisposti nel 2026

Serve un reddito da lavoro dipendente 2025 entro 33mila euro. L'agevolazione dovrebbe interessare solo i contratti collettivi nazionali

Pagina a cura di  
**Enzo De Fusco**

**D**a gennaio 2026 scatta per 12 mesi la detassazione degli aumenti contrattuali corrisposti nel 2026, ma derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Si tratta di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% che è significativamente ridotta rispetto alla tassazione ordinaria e mira a rendere più efficaci, in termini di reddito netto, gli adeguamenti salariali concordati in sede di contrattazione collettiva.

Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 199/2025 (Bilancio 2026) introduce, dunque, una misura di particolare rilievo nel panorama delle politiche fiscali e del lavoro, intervenendo direttamente sul trattamento tributario degli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti. La disposizione si inserisce in un contesto economico caratterizzato da una persistente pressione inflazionistica e dalla necessità di rafforzare il potere d'acquisto dei salari, soprattutto nella fascia medio-bassa del reddito.

**Modifiche in corsa**

Rispetto alla stesura iniziale della legge di Bilancio le novità contenute nel testo finale della manovra sono due:

- l'estensione dell'agevolazione fiscale anche ai rinnovi dei contratti intervenuti nel corso del 2024, oltre a quelli del 2025 e 2026;
- l'estensione del beneficio

fiscale ai lavoratori con un reddito non superiore a 33mila euro in luogo dei 28mila euro calcolati nell'anno 2025.

**Perimetro applicativo**

L'ambito soggettivo di applicazione della norma riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato, i quali, nell'anno 2025, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33mila euro. Tale soglia conferma la volontà del legislatore di concentrare l'intervento sui redditi medio-bassi, maggiormente esposti all'erosione del potere d'acquisto causata dall'aumento del costo della vita.

Sotto il profilo oggettivo la norma si applica ai «rinnovi contrattuali»: un generico riferimento il quale può portare a ritenere in chiave interpretativa che si possa fare riferi-

mento a qualunque livello di negoziazione.

Lo stesso dossier di accompagnamento della legge di Bilancio 2026, redatto dall'ufficio studi di Camera e Senato, precisa che nella norma «non si operano distinzioni tra contratti nazionali e contratti territoriali o aziendali; si valuti l'opportunità di una definizione esplicita di tale profilo».

In realtà la relazione illustrativa alla legge di Bilancio spiega che «...al comma 1, si interviene in materia di rinnovi contrattuali, con il duplice obiettivo di assicurare ai lavoratori, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 36 della Costituzione, trattamenti retributivi adeguati, nonché di incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nell'interesse dei lavoratori stessi».

Quindi, nella relazione si fa espresso riferimento ai contratti collettivi nazionali e non anche alle fonti di livello inferiore.

Tale impostazione sembra essere poi confermata anche dalla relazione tecnica, la quale per individuare la platea di lavoratori di riferimento della norma (5,7 milioni) richiama i dati diffusi dall'Istat a luglio 2025 e relativi a giugno 2025. Leggendo il documento dell'Istituto di statistica richiamato, pubblicato il 30 luglio 2025, si riscontra che i dati elaborati riguardano espressamente ed esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro. Ne deriva che la copertura finanziaria della norma è stata rivista avendo riguardo al numero dei Cnl in attesa di rinnovo.

Quindi, in attesa dei chiarimenti dell'agenzia delle Entrate, si ritiene che prudenzialmente gli unici aumenti detassabili siano quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e non anche quelli derivanti da rinnovi territoriali o aziendali. ●

## Aliquota Irpef dal 35% al 33%

**Tassazione**

Secondo scaglione giù di due punti percentuali

I commi 3 e 4 della legge di Bilancio 2026 riducono dal 35% al 33% la seconda aliquota Irpef, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200mila euro. In particolare, il comma 3, modifica l'articolo 11, comma 1, lettera b), del Tuir al fine di ridurre di due punti percentuali la seconda aliquota dell'imposta.

**I nuovi limiti**

Per effetto della modifica introdotta, gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione si presentano come segue:

- 23% per i redditi fino a 28mila euro;
- 33% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro;
- 43% per i redditi che superano 50mila euro.

Le predette aliquote, oltre alla determinazione delle ritenute di cui all'articolo 23 del Dpr 600/1973 da parte dei sostituti d'imposta nonché dell'imposta dovuta a saldo in sede di dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2026, sono applicabili anche per la determinazione degli acconti Irpef dovuti per l'anno 2026 calcolati su base previsionale.

**Sterilizzazione**

Il comma 4, modificando l'articolo 16-ter del Tuir, intro-

duce un meccanismo che ha lo scopo di sterilizzare il beneficio della riduzione delle aliquote sui redditi più alti.

Tale disposizione disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali, già introdotta dalla precedente legge di Bilancio 2025, disponendo che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del Dl 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/2014. Si ricorda che le erogazioni liberali ai partiti politici sono detraibili dall'imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra 30 euro e 30mila euro annui.
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del Dl 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.

Secondo le stime della relazione tecnica sulla legge di Bilancio l'intervento di revisione delle aliquote riguarda 13,6 milioni di lavoratori e si prevede una riduzione di gettito per lo Stato di circa 3 miliardi di euro, comprese le addizionali e gli impatti sul Tfr. ●

**LA NOVITÀ****In busta paga**

Per rafforzare il potere di acquisto dei lavoratori nella legge di Bilancio si è deciso di ridurre la tassazione sugli aumenti erogati per l'anno in corso e derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, introducendo un'imposta sostitutiva del 5 per cento. Il provvedimento interessa però solo i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente 2025 entro i 33mila euro